

*Lo sviluppo delle competenze del
docente alla luce delle novità
normative*

*La funzione docente in una
scuola che cambia*

Francesco Orlando

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Comparto Scuola (2006-2009)

Sottoscritto il 29 novembre 2007

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

La funzione docente è «esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»

(DLgs 297/94, art. 395)

«I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento».

(Dpr 275/99, art. 16, c. 3)

Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

(CCNL 7-10-2007, art. 27)

- L'insegnamento è professione perché comporta margini di discrezionalità e libertà nell'esercizio della funzione.
- Professionalità = libertà, autonomia, responsabilità, deontologia.

La legge 107/2015 «La Buona Scuola»

- Non c'è buona scuola senza ottimi insegnanti
- Occorre «attrezzare» gli insegnanti per affrontare i cambiamenti che mettono in discussione alla radice la tradizionale funzione docente.
 - Iper specializzazione dei saperi vs approccio olistico
 - Inaudita disponibilità sincronica di conoscenze vs costruzione lenta e sistematica degli apprendimenti
 - Straordinaria variabilità del background degli studenti vs standardizzazione degli approcci

La legge 107/2015 «La Buona Scuola»

La funzione docente si colloca al centro di queste sfide che richiedono:

- Innovazione didattica
- Innovazione organizzativa
- Raggiungimento di traguardi comuni attraverso percorsi differenziati

La legge 107/2015 «La Buona Scuola»

La legge si occupa della crescita professionale dei docenti attraverso:

- Formazione permanente e obbligatoria
- Autoformazione (Carta del docente)
- Fondo per la valorizzazione del merito
- Ridefinizione dell' anno di formazione e prova dei docenti neoassunti

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

A che serve ?

« ..A verificare la padronanza degli standard professionali...»

Ma cosa sono gli standard professionali?

Corretto possesso ed esercizio delle competenze:

- Culturali e disciplinari
- Didattico-metodologiche
- Relazionali e comunicative
- Organizzative e gestionali

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

E inoltre:

- Osservanza dei doveri di dipendente pubblico e di docente
- Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi delle stesse

Non si tratta di standard da raggiungere in astratto, ma nella pratica dell' attività didattica.

Il periodo di formazione e di prova non ha la finalità di verificare la preparazione richiesta al docente per accedere alla professione, ma la sua capacità di agirlo in un contesto determinato.

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

Ma come si verificano questi standard?

- Le competenze culturali, disciplinari, didattico metodologiche sono verificate essenzialmente sulla programmazione annuale che il docente neoassunto predispone, sulla sua implementazione, sulle sua verifica, nonché sulla relazione tra essa, il POF e il Piano di Miglioramento dell' istituzione scolastica
- A questo fine il DS deve fornire al docente tutta la documentazione necessaria e il supporto di un tutor

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

- Le competenze relazionali, comunicative e organizzative sono valutate in base «alla attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, all' interazione con le famiglie e il personale, alla capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché alla partecipazione attiva ai piani di miglioramento»
- L' osservanza dei doveri del pubblico dipendente e del docente fanno riferimento alle norme generali in proposito

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

La partecipazione alle attività formative si verifica attraverso il percorso specificamente predisposto.

Quest' ultimo punto è di grande rilevanza e si riverbera anche sui punti precedenti.

Al docente non si chiede di avere già livelli ottimali di competenza, ma di dimostrare disponibilità e impegno a migliorarli. Decisivo è l' incremento di competenze che il docente è in grado di dimostrare per effetto dell' anno di formazione.

Inoltre l' anno di formazione e prova non è concluso in se stesso, ma è la base per la formazione permanente successiva

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

Chi valuta?

Il Comitato di Valutazione dei docenti, composto da:

- Dirigente scolastico
- Due docenti nominati da CD
- Un docente nominato dal Cdl
- Il tutor

Il CdV fornisce al DS un parere obbligatorio, ma non vincolante.

Il DS emana un provvedimento motivato di conferma in ruolo o di esito negativo dell' anno di formazione e prova.

DM 850/ 2015: il periodo di formazione e prova

Come valuta il CdV?

Esamina la documentazione che gli fornisce il DS: la sua relazione, quella del tutor, eventuale altra documentazione

Conduce il colloquio con il neoassunto che prende la mosse dalla presentazione del suo e-portfolio

Obblighi di servizio

Attività di insegnamento
(CCNL - art. 28)

Attività funzionali all'insegnamento
(CCNL - art. 29)

Attività aggiuntive
(CCNL - art. 30)

Attività di insegnamento CCNL, art. 28

Scuola dell'infanzia = 25 ore

Scuola primaria = 22 ore + 2

Scuola secondaria = 18 ore

Non meno di 5 giorni a settimana

(Fatto salvo il part time)

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi».

Attività aggiuntive CCNL, art. 30

Sono prestate con il consenso dell'interessato.
Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento.

Sono compensate a parte.

Altre attività interne alla scuola:

- Collaboratori del dirigente scolastico;
- Funzioni strumentali al POF.

Incompatibilità DLgs 297/94, art. 508:

- Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private.
- Divieto di cumulo con altro impiego pubblico.
- Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative).
- Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni.

Formazione e aggiornamento

L'aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».

(DLgs 297/94, art. 282)

Formazione e aggiornamento

«La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».

(CCNL, art. 64)

Codice Civile

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI

Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

Art. 2047

Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza **e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, **conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

...

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

1. **Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.**
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Si consiglia la lettura dei seguenti documenti reperibili nel sito del Garante per il trattamento dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it>

Sono stati segnalati anche nel sito dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna:

<http://ww2.istruzioneer.it>

- Educare alla rete – L'alfabeto della nuova cittadinanza nella società digitale
- La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
- La privacy tra i banchi di scuola (ed. 2010)
- Cloud Computing – Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole

Link utili:

ARAN – Contratti comparto scuola

<https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti>

MIUR

<http://www.istruzione.it/>

USR per l'Emilia-Romagna

<http://www.istruzioneer.it/>

Normattiva

<http://www.normattiva.it/>

Da sito web Educazione & Scuola:

[Archivio norme](#)

[D.Lgs. 297/1994 \(Testo Unico\)](#)